



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [Consiglio UE](#). Pubblicati i Regolamenti che modificano il Regolamento (UE) 267/2012 relativo alle misure restrittive nei confronti dell'Iran
- [BCE](#). Pubblicato il primo rapporto sulla Digital Euro Innovation Platform
- [Banca d'Italia](#). Pubblicata Indagine conoscitiva sul mercato italiano dei servizi di testing di cybersicurezza
- [Banca d'Italia](#). Pubblicata Memoria scritta nell'ambito della proposta di regolamenti UE in materia di cartolarizzazioni

ALTRE NOTIZIE

- [UIF](#). Pubblicata la Rassegna Normativa sul tema del rintracciamento e recupero degli asset illeciti



HIGHLIGHTS

Consiglio UE. Pubblicato Regolamenti che modificano il Regolamento (UE) 267/2012 relativo alle misure restrittive nei confronti dell'Iran

Il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato tre Regolamenti che modificano il Regolamento (UE) 267/2012 relativo alle misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Infatti, il Consiglio ha deciso di reintrodurre le misure restrittive precedentemente sospese nei confronti dell'Iran, in risposta al mancato rispetto da parte dell'Iran degli impegni assunti nell'ambito del Piano d'azione congiunto globale (JCPoA).

La scelta è stata fatta a seguito della decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di non prorogare la sospensione delle sanzioni ONU contro l'Iran, dopo che i Paesi E3 (Francia, Germania e Regno Unito) hanno invocato il cd. meccanismo di "snapback" previsto dal JCPoA.

Le misure reintrodotte comprendono sia quelle adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dalle risoluzioni 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) e automaticamente recepite nel diritto dell'UE, sia le misure autonome dell'Unione europea. Fra le misure restrittive reintrodotte sono comprese anche quelle relative all'obbligo di congelamento e al divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche nei confronti dei soggetti designati dal Regolamento (UE) n. 267/2012.

Nello specifico, il Consiglio UE ha adottato i seguenti Regolamenti che modificano il regolamento (UE) n. 267/2012:

- Regolamento (UE) 2025/1975;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1982.

[Link al documento: clicca qui](#)

BCE. Pubblicato il primo rapporto sulla Digital Euro Innovation Platform

BCE ha pubblicato il primo rapporto sulla *Digital Euro Innovation Platform*. Con le transazioni digitali il panorama dei pagamenti in Europa sta subendo una profonda trasformazione e, in tale contesto, l'Eurosistema sta sviluppando un euro digitale per garantire che tutti nell'area dell'euro continuino ad avere accesso a un mezzo di pagamento pubblico, affidabile e universalmente accettato.

Il rapporto riassume i risultati emersi dal confronto tra due gruppi: i "visionari", che si sono concentrati su idee che mostrano come l'euro digitale possa sbloccare e favorire l'innovazione all'interno dell'area euro e i "pionieri", che si sono focalizzati sui test tecnici dei pagamenti condizionati, ovvero pagamenti che vengono eseguiti solo al verificarsi di specifiche condizioni, come ad esempio la consegna di un pacco.



Nel gruppo di lavoro dei “visionari” sono state presentate numerose idee che hanno messo in evidenza il potenziale dell'euro digitale nel facilitare l'innovazione:

- le **ricevute elettroniche integrate** (*e-receipt*) potrebbero offrire agli utenti un accesso sicuro e facile ai propri dati di acquisto, tutti in un unico posto. Un fornitore di archiviazione certificato conserverebbe le ricevute utilizzando una crittografia avanzata, il che significa che solo l'acquirente e il venditore sarebbero in grado di vedere i dettagli della transazione, non altre terze parti. Le ricevute elettroniche integrate aiuterebbero i commercianti con i resi, le garanzie e il monitoraggio delle spese e potrebbero proteggere l'ambiente riducendo lo spreco di carta;
- anche i **pagamenti condizionati**, come il “**pagamento alla consegna**”, il “**pagamento in base all'utilizzo**” o i **pagamenti basati su traguardi raggiunti**, sono stati considerati un possibile motore chiave dell'innovazione. Con i pagamenti condizionati, i fondi verrebbero sbloccati solo dopo che determinate condizioni sono state verificate. Ciò aumenterebbe la fiducia e la sicurezza e faciliterebbe l'automazione;
- nel settore dei **trasporti**, l'euro digitale potrebbe migliorare l'accessibilità e ridurre la frammentazione delle soluzioni. Per i servizi di mobilità condivisa e il trasporto pubblico, potrebbe consentire **pagamenti tap-and-go** e il **calcolo della migliore tariffa disponibile**, mentre nei **sistemi di pedaggio** potrebbe supportare pagamenti istantanei e automatizzati in tutta l'area dell'euro;
- in termini di inclusione e accessibilità, l'euro digitale potrebbe essere progettato per offrire più dei metodi di pagamento digitali esistenti, come portafogli dedicati con **funzioni di identità digitale integrate per bambini e studenti**, nonché interfacce accessibili o agenti di intelligenza artificiale per supportare gli utenti con esigenze diverse;

Il gruppo di lavoro dei pionieri si è concentrato sui *test* tecnici dei pagamenti condizionati in un ambiente simulato di euro digitale, con l'Eurosistema che ha fornito le funzionalità tecniche di base e i prestatori di servizi di pagamento (PSP) che hanno definito e gestito le condizioni che avrebbero determinato un pagamento specifico. Il gruppo di lavoro ha testato scenari che coprivano diversi settori, mostrando come i pagamenti condizionati potrebbero supportare nuovi servizi innovativi, ad esempio nell'*e-commerce*, nei servizi finanziari o nei trasporti.

La portata paneuropea dell'euro digitale garantirebbe che queste idee innovative siano immediatamente accessibili a tutti i consumatori e commercianti. Ciò comporterebbe anche diversi vantaggi:

- ridurre la frammentazione del mercato;
- allineare le industrie oltre i confini nazionali;
- sbloccare nuove opportunità commerciali che contribuiscono alla crescita dell'area dell'euro.

In conclusione, nel rapporto emerge che entrambi i gruppi di lavoro hanno sottolineato l'importanza di *standard* armonizzati, di un'infrastruttura condivisa e di una collaborazione continua con gli operatori di mercato per garantire l'affidabilità e l'utilizzo dell'euro digitale in tutta l'area dell'euro.

L'ipotesi è quella di definire una normativa europea in materia di euro digitale entro il secondo trimestre del 2026.

[Link al documento: clicca qui](#)



Banca d'Italia. Pubblicata Indagine conoscitiva sul mercato italiano dei servizi di testing di cybersicurezza

Banca d'Italia ha pubblicato i risultati dell'indagine conoscitiva svolta sul mercato italiano relativa ai servizi di *testing* di cybersicurezza.

L'incidenza crescente dei rischi informatici nel settore finanziario ha indotto le autorità a rafforzare le azioni volte ad accrescere la resilienza operativa digitale dei singoli operatori e dell'intero sistema. Il Regolamento europeo sulla resilienza operativa digitale 2022/2554 (DORA) introduce regole armonizzate tra cui l'obbligatorietà, per alcuni operatori critici identificati secondo dei criteri quali-quantitativi, di svolgere i *test* avanzati di cybersicurezza – cc.dd. *Threat-Led Penetration Testing* (TLPT). Il fine dell'indagine è analizzare l'offerta dei servizi di cybersicurezza in Italia, con particolare riferimento a due tipologie di servizi per il *testing*, quelli per la *threat intelligence* e per il *red teaming*, individuando la dimensione del settore e approfondendo la struttura del mercato.

Attraverso un questionario su base volontaria, sono state valutate le caratteristiche dell'offerta tra cui i volumi, i fattori abilitanti e gli ostacoli allo sviluppo del settore.

Un primo risultato ha evidenziato come, sulla base delle classificazioni settoriali delle attività economiche attualmente in uso, le imprese che offrono servizi di cybersicurezza non sono associabili direttamente a comparti economici specifici. L'indagine ha evidenziato un mercato dinamico e in espansione, con una prevalenza di operatori italiani.

I dati inoltre evidenziano una forte variabilità nell'impiego di risorse e quindi nelle modalità di erogazione dei servizi di *red teaming* e *threat intelligence*. Queste differenze potrebbero essere attribuibili a diversi fattori:

- assenza di un modello di riferimento condiviso, almeno fino alla recente pubblicazione del TIBER-IT per il settore finanziario;
- mancanza di uno schema di accreditamento o di certificazione a livello nazionale o europeo; iii) necessità di personalizzare il servizio per il cliente;
- disomogeneità della domanda.

La notevole differenziazione delle esigenze della clientela e della disponibilità di risorse economiche, nonché le competenze tecniche richieste per eseguire queste attività si riflettono nell'impegno (in termini di giorni-uomo) per effettuare i TLPT. In alcuni casi, ciò potrebbe indicare che le attività sono svolte in modo più simile a un tradizionale *penetration test*, che richiede generalmente meno risorse, essendo molto più limitato sia nel perimetro da testare che nella durata; inoltre, un *penetration test* tradizionale non prevede l'utilizzo della *threat intelligence*.

Dall'analisi è emersa una forte variabilità nell'impiego delle risorse, evidenziando un'offerta non ancora standardizzata: l'adozione di *framework* di riferimento coesiste ancora con l'impiego di metodologie proprietarie.

Tra gli ostacoli principali allo sviluppo del mercato emergono la carenza di personale qualificato e i costi che si mantengono a livelli elevati.



[Link al documento: clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicata memoria scritta nell'ambito della proposta di regolamenti UE in materia di cartolarizzazioni

Banca d'Italia ha pubblicato la memoria scritta nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione (COM(2025) 825) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) del 12 dicembre 2017, che definisce il quadro di riferimento per la cartolarizzazione e instaura una normativa specifica per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) (COM(2025) 826).

In particolare, le proposte di modifica al CRR sono finalizzate a rendere i requisiti patrimoniali più sensibili al rischio e maggiormente coerenti con le buone *performances* evidenziate dalle transazioni europee negli ultimi anni. Ciò, secondo la Commissione europea, permetterebbe di rafforzare la capacità di prestito delle banche, l'efficienza dei mercati dei capitali e la competitività dell'Unione.

Con riferimento alle modifiche del SECR, le proposte sono volte a ridurre gli oneri connessi alle operazioni di cartolarizzazione, attraverso l'introduzione di un approccio *principle-based* e maggiormente proporzionale con particolare riferimento ai presidi della *due diligence* e della trasparenza. La proposta prevede inoltre modifiche al modello di vigilanza, con l'attribuzione alle autorità prudenziali della competenza in materia di vigilanza sul rispetto dei criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione.

Quindi, la proposta di modifica alla CRR prevede:

- **l'introduzione della nuova categoria di cartolarizzazioni** (le transazioni *resilient*) che si aggiunge all'attuale sistema basato sulla distinzione di due categorie di cartolarizzazioni, le STS e le non-STs;
- **la revisione delle metodologie di calcolo dei requisiti di capitale**, nello specifico (i) la modifica dei fattori di ponderazione minimi (*RW floors*) per la *tranche senior* che non sarebbero più fissi ma varierebbero in funzione della rischiosità degli attivi sottostanti e delle transazioni e (ii) la riduzione del "fattore p";
- **la modifica del processo di valutazione del significativo trasferimento del rischio (SRT)** attraverso l'introduzione di un approccio *principle-based* (PBA);
- **modifiche in materia di *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)**, con specifico riferimento alle condizioni di inclusione delle cartolarizzazioni STS nel calcolo della riserva di liquidità.

Invece, le principali modifiche al SECR riguardano:

- il modello di vigilanza, allo scopo di assicurare una vigilanza più uniforme nell'UE, la proposta prevede di rimettere alle autorità competenti per la vigilanza bancaria (inclusa la BCE per le banche significative) la vigilanza sul rispetto dei criteri STS nelle operazioni originate o sponsorizzate da banche. Analogamente, si prevede il rafforzamento del ruolo del *Joint Committee* (JC) delle *European Supervisory Authorities* (ESAs);
- la *due diligence*, in quanto la Commissione propone di eliminare per l'investitore in cartolarizzazioni l'onere di verificare in sede di *due diligence* la conformità dell'operazione con i requisiti del SECR, salvo per le operazioni emesse da soggetti extra-UE;



- trasparenza, in quanto la Commissione ha proposto una revisione – che verrebbe realizzata dall’Autorità bancaria europea (EBA) - degli schemi formulati dagli emittenti sulle informazioni delle cartolarizzazioni, al fine di ridurre i dati da fornire e di distinguere tra dati obbligatori e facoltativi.

[Link al documento: clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

UIF. Pubblicata la Rassegna Normativa sul tema del rintracciamento e recupero degli asset illeciti

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato la Rassegna Normativa in cui approfondisce il tema del rintracciamento e recupero degli *asset* illeciti (*asset recovery*), attività reputata prioritaria dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), che ha aggiornato anche le relative Raccomandazioni.

L’attività delle organizzazioni criminali che utilizzano tecniche sempre più sofisticate e operano in più giurisdizioni, richiede un’azione realmente efficace che consiste nel rafforzamento dell’apparato legale e operativo in materia di confisca e di misure cautelari e richiede forme ampie e fluide di collaborazione internazionale.

L’*asset recovery* riveste un peso fondamentale per la sua funzione di deterrenza, perché consente una più incisiva azione di contrasto al riciclaggio e ai reati presupposto associati e apre anche al possibile risarcimento delle vittime.

In particolare, l’UIF ha evidenziato come la sottrazione e il recupero degli *asset* illeciti sono attività fondamentali per contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, producono un notevole effetto di deterrenza nei confronti delle organizzazioni criminali e consentono il risarcimento delle vittime. Infatti, l’efficace implementazione degli *standard* in materia di *asset recovery* è considerata tra le azioni prioritarie del GAFI.

L’UIF ha sottolineato come alcune lacune riscontrate attraverso i processi di *Mutual Evaluation* del GAFI nei meccanismi di confisca dei proventi da reato – in un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da tecniche criminali sempre più sofisticate e a carattere prevalentemente *cross-border* – hanno comportato la necessità di intervenire per rafforzare l’apparato legale e operativo a supporto dell’*asset recovery*. Il GAFI ha approvato la revisione delle Raccomandazioni e delle relative Note interpretative in materia di confisca e misure cautelari e di assistenza giudiziaria internazionale e congelamento di beni. Per garantire la coerenza sistematica degli *standard* sono state apportate modifiche anche alle Raccomandazioni e alle relative Note interpretative riguardanti la collaborazione internazionale, le responsabilità e i poteri delle autorità di *enforcement* e delle autorità d’indagine.

Conseguentemente, i nuovi *standard* richiedono ai paesi di considerare l’*asset recovery* una priorità e di rivedere periodicamente l’efficacia delle relative *policy* e dei meccanismi operativi a livello nazionale e internazionale, introducono nuove tipologie di confisca (confisca non basata su condanna, confisca estesa),



valorizzano ulteriori strumenti per impedire la dispersione dei proventi da reato e favorirne il recupero, tra cui il potere di sospensione delle operazioni sospette, rafforzano la cooperazione internazionale in materia.

L'impegno nell'intensificare l'azione di recupero dei beni per contrastare il crimine finanziario, ostacolo alla crescita e allo sviluppo economico, è stato assunto anche nella Financial Crime Call to Action approvata dai Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali dei paesi del G7.

[Link al documento: clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.i	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

